

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 09 luglio 2026

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. *, la quale chiede delucidazioni in ordine alla possibilità per il legale di stabilire il domicilio professionale in uno studio condiviso con professionisti esercenti altra attività ovvero presso la propria abitazione;
- udita la relazione dei Consiglieri De Rosa, Gallo e Di Giulio, anche in sostituzione del Cons. Corcione;
- ritenuto che la richiesta di parere seppur come formulata ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In merito al quesito, appare utile chiarire come, ai sensi dell'art. 19 del Codice Deontologico Forense, *"è vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro"*.

Come questo Consiglio ha già avuto modo di esporre, oggetto del divieto, quindi, è la condotta diretta ad acquisire rapporti professionali in modo scorretto o indecoroso, tale dovendosi ritenere la modalità di acquisizione di clienti avvalendosi di agenzie o di procacciatori al fine dell'acquisizione di detti rapporti con potenziali clienti.

Secondo l'interpretazione consolidata del precetto deontologico, è sufficiente a consumare l'illecito deontologico ogni condotta volta all'accaparramento posta in essere dall'Avvocato e indipendentemente dal fatto che il rapporto di clientela si sia effettivamente instaurato, ovvero che l'Avvocato abbia, in concreto, tratto vantaggio dalla condotta posta in essere.

Sulla scorta di quanto sopra, non costituisce, invece, condotta deontologicamente rilevante la mera condivisione dei locali dello studio tra il legale ed un professionista che eserciti altra attività laddove, nel rispetto dei principi di riservatezza, risultino nettamente distinte le relative stanze di lavoro e gli archivi. Ancora, le targhe e le insegne esterne devono chiarire che si tratta di due studi autonomi e distinti, evitando ogni possibile fraintendimento in ordine alla falsa convinzione che esista una società tra professionisti (S.T.P.) o uno studio multidisciplinare.

Ancora, per quanto attiene, invece, la possibilità di stabilire il proprio domicilio professionale presso la propria abitazione, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 21 gennaio 2021, n. 653 ha affermato che *"In termini generali, è corretto quanto afferma la difesa dell'appellante, ovvero che né la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247, in particolare l'art. 7 di essa, relativo al "domicilio", né il codice deontologico forense obbligano l'avvocato, per esercitare la sua professione, ad avere la disponibilità di un ufficio a ciò dedicato. In particolare, l'art. 7 della l. n. 247/2017 prevede solo che egli abbia un "domicilio", ovvero in termini semplici un recapito ove essere reperibile e ricevere gli atti, ma non vieta che esso, al limite,*

coincida con la propria abitazione. Pertanto, l'apertura di uno studio come comunemente inteso rientra nella libera scelta del professionista".

Sulla scorta di quanto sopra, non sembrano residuare dubbi in ordine alla possibilità per l'Avvocato di condividere, nei limiti dianzi indicati, il proprio studio con un professionista esercente altra attività, così come di stabilire lo studio presso la propria abitazione.

Ciò detto circa i quesiti, corre infine l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia